



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BIANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni sui congedi parentali per coloro che assistono persone
ultrasettantenni all'interno del nucleo familiare

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone la finalità di realizzare, nell'ambito delle politiche di riconciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, un miglioramento della qualità della vita di coloro che assistono persone ultrasessantenni non auto sufficienti, contemperando contestualmente tale obiettivo con il diritto al lavoro.

È indubbio che è la famiglia ad assolvere i compiti di cura, in particolare verso i soggetti più deboli (bambini, anziani, disabili, malati), attingendo soprattutto a risorse morali e affettive che le sono proprie, spesso da sola, senza aiuti da parte dello Stato. Contestualmente i soggetti anziani non auto-sufficienti, devono essere assistiti da terze persone, sovente familiari, nelle operazioni più elementari della vita quotidiana; essi

non potendo scegliere come organizzare la propria vita rimangono sotto la tutela obbligatoria di genitori e parenti, tenuti per legge al loro mantenimento.

Ovviamente la famiglia che si fa carico dell'assistenza è fortemente vincolata, sia nella libertà dei suoi membri, sia nello sforzo economico che deve sopportare. In alcuni casi poi vi è il sacrificio di chi è stato costretto ad abbandonare il lavoro perdendo anche il diritto alla pensione. Il presente disegno di legge si propone di dare una risposta a tali problematiche attraverso un sostegno concreto alle famiglie, introducendo a tal fine meccanismi di flessibilità che prevedano la possibilità di usufruire dei congedi parentali anche per coloro che assistono persone ultrasessantenni all'interno del nucleo familiare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti coloro che dimostrano di assistere una persona ultrasettantenne con patologie croniche invalidanti o oncologiche all'interno del proprio nucleo familiare.

Art. 2.

(Requisiti del soggetto assistito)

1. Ai fini di cui alla presente legge, il soggetto assistito deve essere affetto da patologia cronica invalidante o oncologica tale da determinare uno stato di non autosufficienza riconosciuto dalla azienda sanitaria locale competente.

Art. 3.

(Requisiti del soggetto avente diritto)

1. Ai fini di cui all'articolo 4, il soggetto avente diritto è il parente in linea retta entro il secondo grado che assiste il soggetto di cui all'articolo 2.

Art. 4.

(Benefici)

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 hanno diritto di astenersi dal lavoro nel limite di dieci giorni lavorativi all'anno dietro presentazione di un certificato rilasciato da un medico specialista del

Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

2. I periodi di astensione dal lavoro di cui al comma 1 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.